Pubblicato il 15/06/2026

N. 04770 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 09248/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9248 del 2025, proposto da G.E.D.A. Generale Europea di Aviazione s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B10DB1196F, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Alfonso Viscusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Nicoli e Cristian Nicoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.P. con le mandanti Consulenze Aeronautiche s.r.l. e Quality Solutions s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, n. 462/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini e di AREACOM - Agenzia Regionale Dell'Abruzzo per la Committenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La società G.E.D.A. Generale Europea di Aviazione S.p.A. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per l'Abruzzo la Determinazione del Direttore Generale di AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza n. 53 del 19 marzo 2025, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva, a favore del R.T.I. costituito da SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini (mandataria), Consulenze Aeronautiche s.r.l. e Quality Solutions s.r.l. (mandanti) "*del servizio di supporto nella verifica e controllo della qualità del servizio di elisoccorso e della sua conformità alla normativa di*

riferimento, nonché per l'assistenza e consulenza per la gestione dello stesso presso le basi regionali di Pescara, L'Aquila ed in generale nell'ambito regionale", insieme ai relativi atti presupposti.

2. All'esito della relativa gara, che veniva espletata nelle forme della procedura aperta ex art. 71 d.lvo 31 marzo 2023, n. 36 e applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (prevedendosi l'attribuzione di max 80 punti per l'offerta tecnica e di max 20 punti per quella economica), il R.T.I. aggiudicatario si era infatti classificato, nella graduatoria finale, in prima posizione, con complessivi punti 94,14 (di cui 80 quanto all'offerta tecnica e 14,14 quanto all'offerta economica), mentre la ricorrente si era collocata in seconda posizione, con complessivi punti 87,89 (di cui 77,36 quanto all'offerta tecnica e 10,53 quanto all'offerta economica), e la terza concorrente, Società Hoverfly divisione SAM s.r.l. in terza posizione, con complessivi punti 56,41 (di cui 36,41 per l'offerta tecnica e 20 per quella economica).

3. Le censure che la ricorrente formulava, al fine di conseguire l'annullamento dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione, possono essere riassunte nei termini di seguito indicati:

- carenza, in capo al R.T.I. aggiudicatario, del requisito di idoneità professionale di cui al combinato disposto degli art. 7 e 7.1 del disciplinare, a mente del quale i concorrenti alla gara dovevano essere in possesso, e pena di esclusione, di "*iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dello stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice*": requisito che, secondo l'art. 7.4 del disciplinare, doveva essere posseduto da "*ciascuna delle Imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE …*". In particolare, deduceva la ricorrente che il titolare del capogruppo mandatario SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini, ing. Antonio Di Nunzio, era titolare di uno studio di "*Ingegneria civile ed industriale, infrastrutture a rete, edilizia, impiantistiche, energia, edilizia ed*

impiantistica ospedaliera/sanitaria" ed aveva ricoperto solo incarichi afferenti all'edilizia, mentre la mandante Quality Solutions s.r.l., come si ricavava dalla visura camerale, aveva "*per oggetto servizi di consulenza per la gestione di società di manutenzione in campo aeronautico, servizi di management a contratto per società di manutenzione ed esercizio di aeromobili, servizi di consulenza per la valutazione e stima di aeromobili e imbarcazioni di danni su aeromobili e imbarcazioni a seguito di sinistri e di tutti i rischi connessi al loro impiego, servizi di gestione di aeromobili imbarcazioni e natanti, servizi di valutazione nella compravendita di aeromobili imbarcazioni e natanti, servizi di progettazione sviluppo e gestione di sistemi di qualità aziendali, servizi di valutazione e redazione di piani di sicurezza aziendali, servizi di progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale per aziende, servizi di sviluppo software e imputazione dati*";

- carenza, in capo al R.T.I. aggiudicatario, del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 del Disciplinare, il quale richiedeva "*l'esecuzione negli ultimi tre anni di almeno tre contratti (conclusi o in corso di svolgimento) relativi a servizi analoghi espletati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023)*", precisando che "*la comprova del requisito è fornita mediante: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche*" o "*con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse*";

- "*attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione*". Premesso in proposito che, con riguardo agli operatori economici in forma di R.T.I., l'art. 7.4 del disciplinare precisava che tale requisito doveva "essere soddisfatto, ai sensi dell'art. 68, comma 11, complessivamente dal raggruppamento / consorzio", in contrasto con l'art. 68, comma 11, d.lvo n. 36/2023, il quale, nel disporre che "*i raggruppamenti ... sono ammessi*

alla gara se gli imprenditori … che vi partecipano … abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali", chiariva che tale valutazione complessiva operava "*ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2*", deduceva la ricorrente che l'ing. Antonio Di Nunzio (titolare dello Studio professionale SIADN, capogruppo mandatario del R.T.I. aggiudicatario) aveva dichiarato di svolgere nell'abito dell'affidamento l'attività di "*coordinamento del Progetto e Analista del controllo della qualità*" per la percentuale del 20% del servizio a gara, senza tuttavia fornire allegazione alcuna in merito al possesso del requisito richiesto dal bando con riguardo a tale prestazione, mentre la mandante società Consulenza Aeronautiche s.r.l. si era limitata a produrre una fattura attinente ad un contratto di consulenza "*su capitolati di gara pubblica*" per l'importo di € 5.000,00 (svolto in favore di Alidaunia), che tuttavia atteneva a prestazione non "*analoga*" all'attività di "*controllo operativo*" che tale società era chiamata a svolgere nell'espletamento del servizio affidato, consistente secondo il capitolato nell'attività di verifica e controllo dell'organizzazione aziendale, operativa e tecnica dell'operatore aeronautico affidatario del servizio HEMS regionale, oltre ad un contratto sottoscritto con la Società Energean Italy S.p.a., per attività di audit e consulenza per l'importo di € 45.000,00, di cui tuttavia non erano fornite né le fatture di pagamento né documentazione bancaria a comprova della compiuta esecuzione;

- omesso accertamento da parte della stazione appaltante della causa di esclusione non automatica di cui all'art. 95, comma 1, lett. b), d.lvo n. 36/2023, secondo cui "*la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: […] b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile*", configurandosi, ai sensi del richiamato art. 16, una

situazione di "*conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione*": invero, deduceva la ricorrente, sebbene gli operatori Stefano Benassi, legale rappresentante della Società Consulenze Aeronautiche s.r.l., e ing. Francesco Nitti, legale rappresentante della Società Quality Solutions s.r.l., entrambe società mandanti del R.T.I. aggiudicatario, avessero risposto "*no*" nel D.G.U.E., in corrispondenza della richiesta di indicare le situazioni di "*conflitto di interesse legato alla partecipazione di appalto – Decreto Legislativo 31.3.2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)*", dalla mera disamina dei curricula dai medesimi allegati all'offerta tecnica, nonché della documentazione prodotta dal R.T.I. aggiudicatario a comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico – professionale, risultava che:

a) il Comandante Stefano Benassi, contestualmente alle attività di consulenza aeronautica svolte in qualità di Amministratore Unico di Consulenze Aeronautiche s.r.l., "*dal 2019*" espletava il ruolo di pilota di elicottero per conto dell'Operatore Aereo Elitaliana s.r.l., concorrente dell'Operatore Aereo Avincis Aviation Italia S.p.a., attuale titolare del servizio di elisoccorso nella Regione Abruzzo;

b) l'ing. Francesco Nitti, contestualmente alle attività di consulenza a favore di aziende di manutenzione ed esercizio di aeromobili, aveva ricoperto l'incarico di Quality Manager / Compliance Monitoring Manager presso l'Operatore Aereo Alidaunia s.r.l., anch'esso concorrente dell'attuale affidatario del servizio;

- illogicità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario del punteggio di 13,53 punti relativamente al criterio di valutazione "*C*" ("*Organico*"), sotto-criterio "*C1 - Team*

proposto per l'esecuzione del servizio in termini di consistenza, esperienza e qualificazione professionale", per il quale esso avrebbe dovuto conseguire 0 punti, essendo la relativa offerta finanche carente dei requisiti minimi previsti dal capitolato quanto a consistenza, qualificazione ed esperienza del personale adibito all'esecuzione dell'appalto, atteso che, oltre al fatto che l'organigramma previsto per lo svolgimento del servizio era composto da soli 3 soggetti (l'ing. Di Nunzio, quale "*Responsabile del Servizio*", il Comandante Benassi, quale "*Addetto al Controllo Operativo*", e l'ing. Nitti, quale "*Addetto al Controllo Tecnico*"), con la conseguenza che l'offerta non poteva ritenersi idonea a "*garantire la sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per assicurare l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto*", dalla disamina dei relativi curricula si evinceva che:

- l'ing. Di Nunzio, individuato quale "*Responsabile del Servizio*", non aveva alcuna comprovata esperienza nel settore e nel ruolo di riferimento;
- sebbene l'ing. Nitti, individuato quale "*Addetto al Controllo Tecnico*", avesse dichiarato nel curriculum di aver maturato esperienze di Quality Manager nell'ambito di riferimento, non vi era allegazione né autocertificazione alcuna idonea a comprovarne l'approvazione ENAC, nonostante il capitolato per tale figura richiedesse espressamente "*esperienza in società di elicotteri con licenza di trasporto aereo con almeno una delle seguenti mansioni (risultante da organigrammi approvati da ENAC)*" da comprovarsi con l'indicazione degli "*estremi dell'approvazione ENAC inerente all'incarico in organigramma approvato*";
- illogicità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario del punteggio di 8,17 punti relativamente al criterio di valutazione "*C*" ("*Organico*"), sotto-criterio "*C2 - Consistenza complessiva del monte ore e garanzia di flessibilità, alla variabilità del contesto ed al volume di lavoro, delle procedure di organizzazione e sostituzione del personale*", per il quale esso non avrebbe dovuto conseguire alcun punteggio, in quanto le tre figure professionali previste non potevano certo garantire flessibilità

operativa, anche tenuto conto della non sovrapponibilità delle competenze ricoperte da ciascuna di esse, non essendo l'offerta neppure idonea a "*garantire la sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per assicurare l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto*";

- illogicità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario del punteggio di 4,67 punti relativamente al criterio "*D*" ("*Numero e caratteristiche delle attrezzature e degli strumenti informativi*"), sotto-criterio "*D1 - Completezza e qualità delle dotazioni strumentali utilizzate e soluzioni per il mantenimento ed il monitoraggio della qualità del servizio di Elisoccorso*", non essendovi nella relativa offerta tecnica alcuna sezione dedicata ad esplicitare le dotazioni strumentali e soluzioni per il mantenimento e il monitoraggio della qualità del servizio di Elisoccorso, avendo indicato solo l'istituzione di una casella e-mail dedicata alle richieste di consulenza e di un numero di telefono operativo h24/7 giorni alla settimana per consulenze e gestione in reperibilità di emergenze inerenti alle basi HEMS e gli aeromobili, le quali non potevano certo considerarsi "*dotazioni e soluzioni strumentali al mantenimento della qualità del servizio di elisoccorso*";

- illogicità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario del punteggio di 1,8 relativamente al sotto-criterio "*D2 - Modalità utilizzate sia per la definizione dei modelli e delle schede con cui le parti si scambieranno informazioni, rendiconti ed ogni altra comunicazione prevista e necessaria*", attesa l'assenza nella relativa offerta tecnica di indicazioni circa le modalità che sarebbero state utilizzate per la definizione dei modelli e delle schede in parola;

- illogicità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario di 4,33 punti per il criterio "*E - proposte migliorative ed innovative non espressamente previste nel presente capitolato ma strettamente correlate al servizio richiesto ed offerte senza oneri aggiuntivi*", stanti il numero e la qualità delle migliorie proposte, a fronte di quelle

offerte dalla ricorrente, che in relazione al suddetto criterio si era vista assegnare 4,62 punti;

- violazione dell'art. 17.2 del Disciplinare, il quale prescriveva che la commissione dovesse calcolare il punteggio dell'offerta tecnica attribuendo a ciascuno degli elementi tecnico qualitativi cui era assegnato il punteggio discrezionale un coefficiente compreso tra "*1 (parità)*" e "*6 (preferenza massima)*", sulla base del metodo del "*confronto a coppie*", laddove essa aveva attribuito i punteggi dell'offerta tecnica valutando singolarmente le offerte degli operatori economici ed applicando per ciascun criterio un coefficiente compreso tra i valori da "*0 a 0.20 (mediocre)*" e da "*0,81 a 1 (ottimo)*", nonostante avessero partecipato alla gara 3 operatori e non ricorresse, quindi, il presupposto dell'essere "*le offerte pervenute…inferiori a 3*";

- adozione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione senza attendere il decorso del termine di 30 giorni per il formarsi del cd. "*silenzio assenso*" di cui all'art. 88, comma 4-*bis*, d.lvo n. 159/2011.

Alla domanda di annullamento la ricorrente affiancava quella di declaratoria della inefficacia del contratto eventualmente stipulato e quella di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o in subordine per equivalente.

4. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente impugnava la Determinazione del Direttore Generale di Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza n. 93 del 9 maggio 2025, avente ad oggetto "*provvedimento di annullamento in autotutela della D.D. n. 53/2025 e disposizioni urgenti per il prosieguo della procedura*", con la quale, preso atto del ricorso da essa proposto e ritenuto che "*le doglianze lamentate dal ricorrente possono trovare accoglimento tramite l'annullamento del solo provvedimento di aggiudicazione D.D n. 53/2025 e la riconvocazione della commissione giudicatrice designata con D.D. n. 123/2024 per consentire alla stessa la valutazione delle offerte in conformità del disciplinare di gara*", la stazione appaltante aveva annullato in autotutela il provvedimento di aggiudicazione e

conseguentemente riconvocato, in via d'urgenza, la commissione giudicatrice designata con determinazione n. 123 del 13 giugno 2024 per consentire alla stessa la valutazione delle offerte in conformità al disciplinare di gara, ovvero attraverso l'applicazione del criterio del "*confronto a coppie*": determina che veniva impugnata dalla ricorrente in quanto confermativa della originaria determina di aggiudicazione nella parte in cui aveva sancito l'ammissione alla gara del R.T.I. controinteressato, nonostante la già segnalata carenza in capo allo stesso dei requisiti di partecipazione.

5. Con i suddetti motivi aggiunti, la ricorrente riproponeva le censure formulate con i primi tre motivi del ricorso introduttivo del giudizio, lamentando l'invalidità sia derivata che autonoma del provvedimento di autotutela che, con particolare riguardo alla denunciata sussistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo al R.T.I. aggiudicatario, non aveva nemmeno rilevato, attraverso l'estrazione di una visura camerale della società Alidaunia s.r.l., che l'ing. Francesco Nitti ne era all'attualità perfino amministratore unico e legale rappresentante, circostanza di cui il medesimo non aveva dato atto nel D.G.U.E..

Con i medesimi motivi aggiunti, la ricorrente, premesso che, secondo l'art. 93, comma 6, d.lvo n. 36/2023, "*in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione*" e che, secondo il comma 3, "*la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali*", potendo la stazione appaltante scegliere singoli componenti tra professionisti esterni "*in caso di documentata indisponibilità*" di adeguate professionalità in organico, deduceva che la stazione appaltante aveva riconvocato la stessa commissione già nominata con determina n. 123 del 13 giugno 2024, sebbene a far data dal 1° dicembre 2024 uno dei

suoi componenti, il dott. Silvio Santicchia, fosse stato collocato in pensionamento e dunque posto al di fuori dell'organico regionale, omettendo di verificare la possibilità di scegliere un professionista all'attualità esterno all'Amministrazione.

6. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugnava la Determinazione del Direttore Generale di Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza n. 112 del 16 giugno 2025, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva, a favore del R.T.I. originariamente aggiudicatario, della "*gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto nella verifica e controllo della qualità del servizio di elisoccorso e della sua conformità alla normativa di riferimento, nonché per l'assistenza e consulenza per la gestione dello stesso presso le basi regionali di Pescara, L'Aquila ed in generale nell'ambito regionale*": tanto sulla scorta della graduatoria, scaturente dall'attività di rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche svolta dalla commissione di gara, che vedeva al primo posto il suddetto R.T.I., costituito da SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini – Consulenze Aeronautiche s.r.l. – Quality Solutions s.r.l. (con complessivi punti 94,14, di cui 80 per l'offerta tecnica), al secondo posto la ricorrente (con complessivi punti 73,55, di cui 63,02 punti per l'offerta tecnica) ed al terzo posto la Hoverfly divisione Sam s.r.l. (con complessivi punti 21,37 (di cui 1,37 per l'offerta tecnica).

7. Oltre a riproporre le censure intese a lamentare la carenza istruttoria della determina impugnata, in quanto confermativa della ammissione alla gara del R.T.I. controinteressato, la ricorrente lamentava l'illogicità dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, evidenziando in particolare:

- l'erroneità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario di 14 punti relativamente al criterio di valutazione "C" ("*Organico*"), sotto-criterio "*C1 - Team proposto per l'esecuzione del servizio in termini di consistenza, esperienza e qualificazione professionale*", per il quale esso avrebbe dovuto conseguire 0 punti, essendo la relativa offerta finanche carente dei requisiti minimi previsti dal capitolato quanto a

consistenza, qualificazione ed esperienza del personale adibito all'esecuzione dell'appalto. L'illogicità della valutazione era dimostrata anche dal raffronto dell'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario con quella della ricorrente (alla quale la commissione aveva assegnato 11,06 punti) e della terza classificata (cui non era stato assegnato alcun punteggio): mentre la prima prevedeva l'impego di un organigramma composto da ben 18 professionisti (n. 1 Responsabile del Servizio, n. 1 Project Manager Area Operativa, n. 1 Project Manager Area Tecnica, n. 6 addetti controllo operativo, n. 5 addetti controllo tecnico, n. 1 analista e controllo qualità, n. 3 personale di sede per coordinamento, produzione e gestione amministrativa), per ciascuno dei quali era stato allegato il curriculum comprovante le esperienze qualificate per il settore nei termini richiesti dal bando, la seconda aveva prospettato l'impiego di un team composto da n. 7 unità (n. 1 Responsabile del servizio, n. 1 Addetto al controllo Operativo coadiuvato da un team di 2 esperti, n. 1 Addetto al Controllo Tecnico, coadiuvato da un team di 2 esperti), per cui il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe dovuto conseguire alcuna preferenza né nel confronto con l'offerta della ricorrente né nel confronto con l'offerta della terza graduata, con il conseguente azzeramento del relativo punteggio;

- l'illogicità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario di 5 punti relativamente al criterio di valutazione "*C*" ("*Organico*"), sotto-criterio "*C2 - Consistenza complessiva del monte ore e garanzia di flessibilità, alla variabilità del contesto ed al volume di lavoro, delle procedure di organizzazione e sostituzione del personale*", per il quale esso non avrebbe dovuto conseguire alcun punteggio, in quanto le tre figure professionali previste non potevano certo garantire flessibilità operativa, anche tenuto conto della non sovrapponibilità delle competenze ricoperte da ciascuna di esse, non essendo nemmeno idonee a "*garantire la sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per assicurare l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto*", tanto più che lo stesso capitolato precisava che "*nel progetto-offerta l'Operatore*

Economico dovrà riportare esplicitamente tutte le azioni e gli strumenti offerti ed implementati per garantire la necessaria flessibilità operativa richiesta, data la particolare natura del servizio e del contesto";

- l'iIlogicità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario di 7 punti relativamente al criterio "*D*" ("*Numero e caratteristiche delle attrezzature e degli strumenti informativi*"), di cui 5 per il sotto-criterio "*D1 - Completezza e qualità delle dotazioni strumentali utilizzate e soluzioni per il mantenimento ed il monitoraggio della qualità del servizio di Elisoccorso*" e 2 per il sotto-criterio "*D2 – Modalità utilizzate sia per la definizione dei modelli e delle schede con cui le parti si scambieranno informazioni, rendiconti ed ogni altra comunicazione prevista e necessaria*". Deduceva la ricorrente che, con riferimento al sotto-criterio "*D1*", la commissione le aveva assegnato 4,15 punti: in particolare, l'offerta del R.T.I. aggiudicatario era stata ritenuta di pari preferenza nel confronto con quella della ricorrente dal Presidente e dal Commissario 2 e finanche preferita alla stessa dal Commissario 1, mentre, nel confronto con l'offerta della terza classificata, quella del R.T.I. aggiudicatario era stata ritenuta preferibile e dal Commissario 1 finanche con preferenza maggiore rispetto al raffronto della offerta della terza classificata con quella della ricorrente. Tuttavia, proseguiva la ricorrente, nell'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario non vi era alcuna sezione dedicata ad esplicitare le dotazioni strumentali e soluzioni per il mantenimento e il monitoraggio della qualità del servizio di Elisoccorso, tali non potendo ritenersi l'istituzione di una casella e-mail dedicata alle richieste di consulenza e di un numero di telefono operativo h24/7 giorni alla settimana per consulenze e gestione in reperibilità di emergenze inerenti alle basi HEMS e gli aeromobili. L'illogicità, assumeva la ricorrente, emergeva *a fortiori* dal confronto con l'offerta tecnica della stessa, tenuto conto del paragrafo "*A.5 – Organizzazione logistica*" e di quanto da essa riportato nel D.G.U.E. al campo "*strumenti, impianti o attrezzature tecniche disponibili per l'esecuzione dell'appalto*", e con l'offerta della terza classificata, alla

quale non era stato assegnato alcun punteggio, la cui offerta non recava alcun riferimento a "*dotazioni e soluzioni strumentali al mantenimento della qualità del servizio di elisoccorso*", per cui il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe dovuto conseguire alcuna preferenza né nel confronto con l'offerta della ricorrente (nell'ambito del quale, invece, il Commissario 2 l'aveva ritenuta di pari preferenza), né nel confronto con l'offerta della terza graduata (nell'ambito del quale, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto conseguire un giudizio di parità), con conseguente azzeramento del punteggio assegnato al medesimo R.T.I. (o in ogni caso abbattimento a sole 3 preferenze tenuto conto del giudizio di parità con la terza classificata). Relativamente invece al sotto-criterio "*D2 - Modalità utilizzate sia per la definizione dei modelli e delle schede con cui le parti si scambieranno informazioni, rendiconti ed ogni altra comunicazione prevista e necessaria*", attesa l'assenza nell'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario di indicazioni circa le modalità che sarebbero state utilizzate per la definizione dei modelli e delle schede in parola, non potendo assumere rilievo l'assunto per cui le verifiche sarebbero state svolte "*attraverso la stesura e l'implementazione di specifiche liste di audit*", trattandosi di indicazione generica ed inidonea a soddisfare il suddetto sotto-criterio, premetteva la ricorrente che la commissione aveva assegnato al R.T.I. aggiudicatario 2 punti, mentre alla ricorrente erano stati assegnati 1,64 punti: dalla tabella di valutazione si evinceva che l'offerta del R.T.I. aggiudicatario era stata ritenuta di pari preferenza nel confronto con quella della ricorrente dal Presidente e dal Commissario 1 e finanche preferita a quest'ultima dal Commissario 2, mentre nel confronto con l'offerta della terza classificata quella del R.T.I. aggiudicatario era stata ritenuta preferibile e dal Commissario 2 finanche con preferenza maggiore rispetto al raffronto della medesima offerta della terza graduata con quella della ricorrente. Ebbene, deduceva quest'ultima che, con riguardo al sotto-criterio in discorso, il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe dovuto conseguire alcuna preferenza nel raffronto con la sua offerta, la quale era corredata da un elaborato di oltre 140 pagine contenente il

compiuto sviluppo delle schede tecniche di *check list* e di riportistica delle visite tecniche. Pertanto, concludeva la ricorrente, il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe dovuto conseguire alcuna preferenza né nel confronto con l'offerta della medesima (nell'ambito del quale, invece, il Presidente ed il Commissario 1 l'avevano ritenuta di pari preferenza), né nel confronto con l'offerta della terza graduata (in relazione al quale, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto conseguire un giudizio di parità), con conseguente azzeramento del relativo punteggio (o in ogni caso abbattimento a sole 3 preferenze per la suddetta parità);

- l'illogicità della attribuzione sia al R.T.I. aggiudicatario che alla ricorrente di 5 punti per il criterio "*E - proposte migliorative ed innovative non espressamente previste nel presente capitolato ma strettamente correlate al servizio richiesto ed offerte senza oneri aggiuntivi*", nonostante il primo si fosse limitato ad indicare, "*a titolo di miglioria*" , la già menzionata "*istituzione di una casella e-mail dedicata alla ricezione delle richieste*" di consulenza e di "*un numero di telefono operativo h24/7 giorni alla settimana*" per consulenze e gestione in reperibilità di emergenze inerenti alle basi HEMS e gli aeromobili, precisando a pagina 39 dell'offerta che "*non vengono aggiunte ulteriori migliorie in aggiunta a quelle illustrate*", mentre la ricorrente, a pagina 40 della sua offerta, aveva elencato quali proposte migliorative ben 10 servizi "*senza oneri aggiuntivi, quali soluzioni organizzative, aggiornamento tecnico, di analisi ed approfondimento delle tematiche inerenti il settore HEMS/HHO/NVG, con l'obiettivo di risolvere le principali criticità di processo e migliorare il sistema di verifica e controllo di qualità del servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo*". L'illogicità della valutazione, proseguiva la ricorrente, emergeva anche dalla tabella di assegnazione dei punteggi, dalla quale risultava che nel confronto a coppie l'offerta del R.T.I. aggiudicatario era stata ritenuta per entrambi i sotto-criteri migliore rispetto a quella della ricorrente dal Commissario 1 e di pari preferenza dal Commissario 2, mentre nel confronto con l'offerta della terza graduata, che neppure conteneva

proposte migliorative, quella del R.T.I. aggiudicatario era stata ritenuta preferibile dal Commissario 2 con preferenza persino maggiore rispetto al raffronto della medesima offerta della terza graduata con quella della ricorrente, laddove l'offerta del R.T.I. aggiudicatario, non contemplando proposte migliorative, non avrebbe dovuto conseguire alcuna preferenza né nel confronto con l'offerta della ricorrente (nell'ambito del quale, invece, il Commissario 1 l'aveva ritenuta migliore ed il Commissario 2 l'aveva ritenuta di pari preferenza), né nel confronto con l'offerta della terza classificata (in relazione al quale, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto conseguire giudizio di parità), con conseguente azzeramento del relativo punteggio (o in ogni caso abbattimento a sole 3 preferenze in ragione della suddetta parità per ciascun sotto-criterio, corrispondenti rispettivamente a 0,56 punti per il sotto-criterio "*E1*" ed a 0,46 punti per il sotto-criterio "*E2*", per complessivi 1,02 punti).

Concludeva la ricorrente osservando che, sulla scorta della riparametrazione prevista dal disciplinare, l'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario avrebbe dovuto conseguire 55,89, punti a fronte degli 80 punti da assegnare alla stessa, con il conseguente suo posizionamento al primo posto della graduatoria con 90,53 punti, seguita dal R.T.I. attualmente aggiudicatario con 70,03 punti.

Anche i suddetti motivi aggiunti recavano domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o in subordine per equivalente.

8. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 462 del 23 ottobre 2025, ha definito il giudizio, dichiarando l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio (in ragione dell'intervenuto annullamento dell'originario provvedimento di aggiudicazione), l'inammissibilità dei primi motivi aggiunti (per carenza di interesse a proporli) e l'infondatezza dei secondi, che sono stati conseguentemente respinti.

9. La sentenza, nella parte in cui ha respinto i secondi motivi aggiunti, costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con il ricorso in esame, dalla originaria ricorrente.

Si oppongono all'accoglimento dell'appello il R.T.I. controinteressato e la stazione appaltante.

10. In data 19 marzo 2026, in esecuzione dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione, è stato sottoscritto il contratto.

11. Ulteriori memorie sono state depositate dalle parti in vista dell'udienza di merito.

12. Il ricorso quindi, all'esito dell'odierna udienza di discussione, non preceduta da alcuna fase incidentale, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.

13. Ad essere censurata è in primo luogo la statuizione reiettiva della censura con la quale la ricorrente deduceva in primo grado l'assenza in capo al R.T.I. aggiudicatario – ed in particolare in capo alla mandataria SIADN – Servizi di Ingegneria e Affini ed alla mandante Società Quality Solutions s.r.l. – del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale "*Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice*", a mente del quale "*Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto*". L'ing. Di Nunzio infatti, titolare dello studio SIADN, come poteva evincersi dal suo *curriculum,* si era laureato nel 1992 in Ingegneria Aeronautica, era titolare di uno studio di "*Ingegneria civile ed industriale, infrastrutture a rete, edilizia, impiantistiche, energia, edilizia ed impiantistica ospedaliera/sanitaria*" ed aveva

ricoperto incarichi (quale supporto al RUP, Project Management coordinatore tecnico e project manager) esclusivamente afferenti all'edilizia, mentre era sprovvisto di titolo specialistico, masters, certificazione etc. comprovanti la qualifica di professionista "*esperto aeronautico*", così come di titoli idonei a comprovare quanto meno l'aggiornamento professionale in materia aeronautica e con particolare riguardo all'elisoccorso, negli oltre 33 anni dalla laurea. Inoltre la Quality Solutions s.r.l., come si ricavava dalla visura camerale, aveva "*per oggetto servizi di consulenza per la gestione di società di manutenzione in campo aeronautico, servizi di management a contratto per società di manutenzione ed esercizio di aeromobili, servizi di consulenza per la valutazione e stima di aeromobili e imbarcazioni di danni su aeromobili e imbarcazioni a seguito di sinistri e di tutti i rischi connessi al loro impiego, servizi di gestione di aeromobili imbarcazioni e natanti, servizi di valutazione nella compravendita di aeromobili imbarcazioni e natanti, servizi di progettazione sviluppo e gestione di sistemi di qualità aziendali, servizi di valutazione e redazione di piani di sicurezza aziendali, servizi di progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale per aziende, servizi di sviluppo software e imputazione dati*", nessun riferimento evincendosi dalla suddetta visura all'espletamento delle attività di "*verifica e controllo della qualità del servizio di elisoccorso e della conformità del suo svolgimento alla normativa di riferimento e dei relativi documenti contrattuali*", nonché "*all'attività di consulenza e servizi specialistici, anche a fini decisionali, di auditing aeronautico nel settore dell'elisoccorso, nella sua globalità*", costituenti oggetto dell'appalto.

13.1. Il T.A.R., dopo aver evidenziato che "*la giurisprudenza, in attuazione del principio del favor partecipationis, ha fornito un'interpretazione estensiva dell'attività "pertinente", oggetto dell'iscrizione delle imprese nei registri camerali e dei professionisti, includendovi tutte le attività, diverse dalla specifica attività oggetto dell'appalto, che appartengono al medesimo settore economico, in modo da estendere*

la partecipazione anche a quegli operatori economici che, pur non svolgendo prestazioni sostanzialmente sovrapponibili, siano muniti di competenze coerenti con le prestazioni oggetto dell'appalto", ha rilevato che "*le attività per le quali le imprese che compongono il RTI SIADN hanno ottenuto le rispettive iscrizioni all'albo professionale degli Ingegneri e al registro della Camera di Commercio, Industria e Artigiano si rivelano, senz'altro, inerenti al settore economico dell'ingegneria aeronautica e coerenti con lo specifico oggetto dell'appalto, che è quello della verifica della qualità del servizio di elisoccorso svolto dalle amministrazioni beneficiarie dell'intervento*".

13.2. Osserva criticamente la parte appellante, anche ribadendo le deduzioni articolate in primo grado, che né l'ing. Di Nunzio, né la Quality Solutions s.r.l. sono in possesso della professionalità coerente con l'oggetto altamente specialistico dell'appalto, essendo quella del primo circoscritta all'ambito edilizio e quella del secondo al settore della manutenzione e del commercio degli aeromobili e delle imbarcazioni.

13.3. Il motivo di appello in esame non può essere accolto.

13.4. La parte appellante, pur aderendo alla interpretazione estensiva, legittimata dalla disposizione di legge oggetto di *relatio*, del requisito di capacità professionale di cui si tratta – il quale, a norma di legge, è appunto soddisfatto quando la qualificazione professionale posseduta dal concorrente sia "*pertinente*" e non necessariamente "*coincidente*" con l'attività oggetto dell'appalto – contesta l'esito applicativo cui è pervenuto il giudice di primo grado, sostenendo che i profili professionali dell'ing. Di Nunzio e della Quality Solutions s.r.l. sono del tutto estranei ai contenuti specialistici dell'appalto e, pertanto, non garantiscono l'affidabilità necessaria all'esecuzione del servizio di cui si tratta.

13.5. Ad avviso del Collegio, deve muoversi dalla esplicitazione del significato ascrivibile al concetto di "*inerenza*" cui il Disciplinare di gara, in correlazione con la pertinente disposizione codicistica, attribuisce valore discriminante ai fini della

selezione degli operatori da considerare professionalmente qualificati alla esecuzione della prestazione contrattuale.

Trattasi di nozione dai confini evidentemente elastici, adottata dal legislatore in quanto garantisce il giusto contemperamento tra l'esigenza di affidare l'esecuzione dell'appalto ad operatori economici sufficientemente affidabili, in quanto potenzialmente capaci di garantire il raggiungimento del risultato dell'appalto nel rispetto dei requisiti qualitativi della prestazione programmata, e quella di non limitare la partecipazione alla gara ai soli soggetti la cui esperienza professionale sia esattamente sovrapponibile all'oggetto della gara.

Fissando il suddetto criterio, il legislatore ha ritenuto che la garanzia della affidabilità professionale non riposasse necessariamente sul possesso di titoli ed esperienze esattamente corrispondenti alla (ovvero, usando il linguaggio legislativo, "*coincidenti*" con l') attività oggetto di appalto, ma anche sul possesso di qualificazioni ed esperienze affini o contigue, sul presupposto che anche un operatore economico che accede per la prima volta ad un determinato segmento di mercato è in grado di eseguire esattamente la prestazione contrattuale, laddove possieda le conoscenze e le competenze tecniche di base, in quanto riconducibili alla stessa area tematica ed allo stesso ambito tecnico-scientifico cui afferisce la prestazione oggetto di gara ed integrabili, ai fini della formulazione dell'offerta e della sua esecuzione, con le ulteriori cognizioni specialistiche eventualmente necessarie.

L'"*inerenza*", del resto, esprime un criterio di carattere relazionale il quale implica un rapporto di contiguità tra due ambiti, tale per cui uno di essi rappresenta l'approfondimento, la continuazione o la specializzazione dell'altro: tra essi esistono elementi comuni, in quanto entrambi appartenenti ad una macro-area da cui traggono i principi regolatori fondamentali, pur rappresentandone lo sviluppo in direzioni teoriche o applicative autonome e parzialmente divergenti.

13.6. Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ed iniziando dall'ing. Di Nunzio, deve osservarsi in primo luogo che egli ricopre nell'organigramma dedicato dal R.T.I. aggiudicatario alla esecuzione del servizio il ruolo di "*Responsabile di servizio*". Egli quindi non è preposto allo svolgimento di compiti immediatamente operativi ai fini della gestione dell'appalto, ma svolge funzioni di direzione e coordinamento del personale, di interfacciamento con la stazione appaltante e di monitoraggio circa i tempi, i costi e la qualità del servizio prestato.

Trattasi di compiti – analiticamente descritti alla pag. 10 del capitolato, e quindi facenti parte a pieno titolo della complessiva prestazione contrattuale – riconducibili all'ambito del "*Project Management*", in ordine al quale il suddetto, come si evince dal suo *curriculum vitae* così come riportato nell'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, ha maturato una vasta esperienza, sebbene in relazione alla realizzazione di progetti non immediatamente inerenti al settore aeronautico.

13.7. Inoltre, deve rilevarsi che l'ing. Di Nunzio è titolare di laurea in Ingegneria Aeronautica, sebbene il suo percorso professionale si sia sviluppato in un diverso ambito specialistico, quale è quello della Ingegneria Civile. Ciò, tuttavia, non esclude che egli, in virtù del titolo di studio di cui è in possesso, sia in grado di governare le discipline aeronautiche, anche nei loro aspetti di carattere specialistico (quale appunto la disciplina tecnica e normativa dell'Elisoccorso, cui attiene l'oggetto della gara), offrendo alla stazione appaltante l'affidabilità professionale necessaria all'esecuzione del servizio.

La tesi di parte ricorrente, la quale, al fine di inficiare l'idoneità professionale del mandatario del R.T.I. aggiudicatario, deduce che esso non possiede alcun titolo professionale o esperienziale nel settore aeronautico ed in particolare dell'Elisoccorso, oltre a presupporre la necessità di perfetta coincidenza tra la qualificazione professionale e l'oggetto della gara, in contrasto con il diverso criterio di "*inerenza*"

che governa la materia, svilisce oltre misura la valenza professionalizzante del titolo di laurea, il quale a suo avviso, in mancanza di successivi aggiornamenti formativi o esperienziali, sarebbe inutile ai fini della dimostrazione della idoneità professionale del professionista in questione. Deve in senso contrario osservarsi che il possesso del titolo di laurea è sufficiente a dimostrare la qualificazione professionale dell'ing. Di Nunzio nel settore economico cui inerisce la gara, non essendo condivisibile che il mancato svolgimento di esperienze e attività formative nel settore aeronautico abbia determinato la completa dispersione del bagaglio culturale e professionale sotteso al conseguimento del suddetto titolo, mentre esula dal concetto di "*inerenza*", il solo rilevante ai suddetti fini dimostrativi, sia il possesso di una qualificazione specialistica nello stesso identico ambito cui attiene la prestazione contrattuale, sia la necessità che la preparazione acquisita dall'operatore economico mediante il titolo di laurea abbia costituito oggetto di continuo aggiornamento e messa alla prova fino al momento della gara.

13.8. Le considerazioni che precedono valgono *a fortiori* per quanto attiene alla posizione della mandante Quality Solutions s.r.l., il cui oggetto sociale, come si evince dalla relativa visura camerale, comprende, come evidenziato dalla stessa ricorrente, anche "*servizi di consulenza per la gestione di società di manutenzione in campo aeronautico, servizi di management a contratto per società di manutenzione ed esercizio di aeromobili*" . Non si tratta, quindi, solo "*servizi di consulenza per la valutazione e stima di aeromobili e imbarcazioni di danni su aeromobili e imbarcazioni a seguito di sinistri e di tutti i rischi connessi al loro impiego*", sui quali pone soprattutto l'accento la parte ricorrente. I servizi inclusi nell'oggetto sociale possono ritenersi senz'altro caratterizzati da un rapporto di "*inerenza*" con le attività di "*verifica e controllo della qualità del servizio di elisoccorso e della conformità del suo svolgimento alla normativa di riferimento e dei relativi documenti contrattuali*" e di "*consulenza e servizi specialistici, anche a fini decisionali, di auditing aeronautico*

nel settore dell'elisoccorso, nella sua globalità", costituenti oggetto dell'appalto in esame.

14. Il successivo motivo di appello si prefigge di dimostrare l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la censura escludente intesa a sostenere la carenza in capo al R.T.I. aggiudicatario del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 del Disciplinare. In particolare, secondo l'originaria prospettazione di parte ricorrente, la *lex specialis* dovrebbe considerarsi illegittima nella parte in cui prevede che, con riguardo agli operatori economici in forma di R.T.I., il requisito in parola possa essere soddisfatto "*complessivamente dal raggruppamento / consorzio*", disponendo l'art. 68, comma 11, d.lvo n. 36/2023 che la valutazione complessiva opera "*ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2*".

Ciò premesso, deduceva la ricorrente che:

- l'ing. Antonio Di Nunzio (titolare dello Studio professionale SIADN, capogruppo mandatario del R.T.I. aggiudicatario) aveva dichiarato di svolgere nell'abito dell'affidamento l'attività di "*coordinamento del Progetto e Analista del controllo della qualità*" per la percentuale del 20% del servizio a gara, senza tuttavia fornire allegazione alcuna in merito al possesso del requisito richiesto dal bando con riguardo a tale prestazione;

- la società Consulenza Aeronautiche s.r.l. si era limitata a produrre una fattura attinente ad un contratto di consulenza "*su capitolati di gara pubblica*" per l'importo di € 5.000,00 (svolto in favore di Alidaunia), che tuttavia atteneva a prestazione non "*analoga*" rispetto all'attività di "*controllo operativo*" che tale società era chiamata a svolgere nell'espletamento del servizio affidato, consistente secondo il capitolato nell'attività di verifica e controllo dell'organizzazione aziendale, operativa e tecnica dell'operatore aeronautico affidatario del servizio HEMS regionale, oltre ad un

contratto sottoscritto con la Società Energean Italy s.p.a., per attività di audit e consulenza per l'importo di € 45.000,00, di cui tuttavia non erano fornite né le fatture di pagamento né documentazione bancaria a comprova della compiuta esecuzione.

14.1. La censura appena riassunta, oltre ad essere stata dichiarata inammissibile dal T.A.R., sul rilievo che la "*parte ricorrente non ha dedotto profili di irragionevolezza in relazione alla scelta discrezionale della stazione appaltante di esigere il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al sottoparagrafo 7.3. in capo al raggruppamento nel suo complesso*", è stata anche respinta con la seguente motivazione: "*la lex specialis delle procedure di gara deve essere interpretata secondo il principio di derivazione euro-unitaria del favor partecipationis (Consiglio di Stato, sezione V, 30 maggio 2022, n. 4365)* (…) *la lex specialis ha espressamente previsto che il requisito esperienziale debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non da ciascun componente, per cui la stazione appaltante non avrebbe potuto discostarsene richiedendo il possesso del requisito in capo alle singole imprese: negli appalti di servizi e di fornitura è, infatti, rimessa all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante la facoltà di prescrivere il possesso di una quota minima del requisito in capo alle singole imprese del raggruppamento, quale ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità dell'impresa (Consiglio di Stato, sezione V, 14 giugno 2024, n. 5361). Sicché, ove non sia espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono ritenersi soddisfatti se posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza alcuna distinzione in relazione ai singoli componenti (da ultimo, Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione I, 15 settembre 2025, n. 1471)*".

14.2. Deduce in senso critico la parte appellante che essa, con la corrispondente censura formulata in primo grado, ha inteso da un lato contestare la legittimità (non l'irragionevolezza) dell'art. 7.4 del Disciplinare, ove dovesse essere inteso nel senso

che il possesso dei requisiti di qualificazione deve essere accertato in capo al raggruppamento nel suo complesso, disponendo espressamente l'art. 68, comma 11, d.lvo n. 36/2023 che resta ferma "*la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2*", dall'altro lato evidenziare la violazione da parte della stazione appaltante dello stesso Disciplinare, il quale richiama appunto la citata disposizione codicistica.

Essa rileva che, a base della stessa, vi è l'esigenza che la prestazione che ciascun componente il raggruppamento si impegna ad eseguire sia svolta da un soggetto qualificato e ribadisce quanto dedotto in primo grado, nel senso che nella specie, da un lato, l'ing. Di Nunzio, che ha dichiarato di svolgere nell'ambito dell'affidamento l'attività di "*coordinamento del Progetto e Analista del controllo della qualità*", non ha fornito allegazione alcuna in merito al possesso del requisito richiesto dal bando con riguardo a tale prestazione, essendosi limitato a far menzione di contratti ed affidamenti che riguardano gli altri due operatori del raggruppamento, dall'altro lato, la società Consulenze Aeronautiche s.r.l. ha affidato la prova del requisito di idoneità tecnico-professionale ad una dichiarazione corroborata, tra le altre, da una fattura attinente ad un contratto di consulenza "*su capitolati di gara pubblica*" per l'importo di € 5.000,00 (svolto in favore di Alidaunia), che tuttavia attiene a prestazione non "*analoga*" all'attività di "*controllo operativo*" che tale società è chiamata a svolgere nell'espletamento del servizio affidato.

14.3. La censura non può essere accolta.

14.4. La disposizione della cui applicazione si discute (art. 68, comma 11, d.lvo n. 36/2023) fissa una regola, secondo cui "*i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle*

capacità tecniche e professionali", e la relativa eccezione, nel senso che resta ferma "*la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2*".

Proprio facendo leva su tale ultima previsione, la cui applicazione alla gara in esame desume dal richiamo espresso ad essa operato dall'art. 7.4 del Disciplinare di gara ovvero sulla illegittimità di quest'ultimo ove dovesse essere interpretato nel senso che essa non sarebbe applicabile alla gara medesima, la ricorrente sostiene che l'ing. Di Nunzio e la società Consulenze Aeronautiche s.r.l., i quali si sono rispettivamente impegnati ad eseguire le prestazioni di "*coordinamento del Progetto e Analista del controllo della qualità*" e di "*controllo operativo*", non hanno fornito prova di aver maturato il requisito esperienziale, nei termini in cui è definito dall'art. 7.3 del Disciplinare, attraverso la dimostrazione di aver svolto quelle attività "*in servizi analoghi*".

14.5. Deve in senso contrario osservarsi, in primo luogo, che la disposizione della cui applicazione si discute presuppone che la *lex specialis* della gara prescriva specifici requisiti per la prestazione che l'"*esecutore…si è impegnato a realizzare*": requisiti, quindi, che devono essere posseduti a titolo individuale dal medesimo (non essendo sufficiente il possesso cumulativo in capo al raggruppamento complessivamente considerato).

Nella specie, tuttavia, la *lex specialis* non prevede specifici requisiti per le attività di "*coordinamento del Progetto e Analista del controllo della qualità*" e di "*controllo operativo*" che l'ing. Di Nunzio e la società Consulenze Aeronautiche s.r.l. si sono rispettivamente impegnati (il primo per una quota del 20% ed il secondo del 40% dell'appalto complessivo) ad eseguire, ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lvo n. 36/2023, prevedendo essa, all'art. 7.3 del Disciplinare, un requisito di capacità tecnico-professionale indistintamente riferito al servizio oggetto di gara unitariamente considerato (ovvero *"l'esecuzione negli ultimi tre anni di almeno tre contratti*

(conclusi o in corso di svolgimento) relativi a servizi analoghi espletati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2021-2022-2023)").

In conseguenza della rilevata insussistenza, a termini della disciplina di gara, di un nesso inscindibile tra la prestazione che ciascun componente del raggruppamento si è impegnato ad eseguire ed un requisito di capacità tecnico-professionale ritagliato dalla *lex specialis* "su misura" per l'esecutore di tale prestazione, vale la regola generale, delineata dall'art. 68, comma 11, d.lvo n. 36/2023 e richiamata dall'art. 7.4 del Disciplinare, secondo cui il requisito di capacità tecnico-professionale può essere dimostrato dal raggruppamento complessivamente considerato, indipendentemente da quale sia la parte di prestazione che ciascun componente si impegna ad eseguire.

14.6. Ove così non fosse, del resto, l'art. 68, comma 11, d.lvo n. 36/2023 sarebbe interpretato nel senso di imporre un principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quota di esecuzione della prestazione, che la più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599) ha escluso dalla sua portata prescrittiva, affermando, al termine di un articolato ragionamento intessuto anche di riferimenti unionali, che, "*alla stregua dell'interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell'art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale supplettiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori*".

15. Il terzo motivo di appello ha ad oggetto la statuizione reiettiva della censura con la quale la ricorrente sosteneva in primo grado che era mancato, da parte della stazione appaltante, l'accertamento a carico del R.T.I. aggiudicatario della causa di esclusione non automatica di cui all'art. 95, comma 1, lett. b) d.lvo n. 36/2023. Di tale censura il T.A.R. ha escluso la fondatezza rilevando che "*la parte ricorrente si è limitata ad*

allegare la circostanza che i legali rappresentanti della società mandatarie del RTI SIADN sono titolari di rapporti di lavoro con società affidatarie del servizio di elisoccorso da parte di altre Regioni, senza, tuttavia dimostrare come l'espletamento di tali attività lavorative possa condizionare il comportamento di tali soggetti nella fase di esecuzione dell'appalto, in modo da creare un concreto rischio di compromissione della realizzazione dell'interesse perseguito dalle amministrazioni beneficiarie del servizio", aggiungendo che "*in un settore di mercato ristretto come quello dei servizi di elisoccorso, è fisiologico che il personale specializzato venga impiegato contemporaneamente presso le poche società che vi operano, per cui l'espletamento del servizio di supporto nel controllo di qualità nei confronti di operatori economici concorrenti delle società per le quali si presta un servizio, in assenza della prova presuntiva che il concorrente possa subordinare il perseguimento dell'interesse pubblico al perseguimento dell'interesse privato di tali società, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi*" ed osservando infine che "*in ogni caso, il rapporto di lavoro dipendente del legale rappresentante della Consulenze Aeronautiche s.r.l. con la Elitaliana s.r.l. risulta cessato, per recesso del lavoratore, a far data dall' 1 gennaio 2025, ossia in data antecedente all'aggiudicazione della presente procedura, per cui la situazione di conflitto di interessi, almeno per quanto riguarda la mandataria Consulenze Aeronautiche s.r.l., difetterebbe anche del necessario requisito della contemporanea titolarità di due interessi potenzialmente confliggenti*".

15.1. Deduce la parte appellante che essa, comprovando che l'ing. Nitti è Amministrare unico e legale rappresentante della società Alidaunia s.r.l. e che questa è un'impresa concorrente nel medesimo segmento di mercato della attuale concessionaria del servizio HEMS in Regione Abruzzo, ha fornito la prova che l'espletamento del suddetto incarico potrebbe condizionare il comportamento del R.T.I. aggiudicatario nella fase di esecuzione dell'appalto.

Essa deduce altresì che il T.A.R. ha omesso di considerare che l'espletamento della prestazione da parte dell'affidatario del contratto comporta *ex se* l'acquisizione della diretta conoscenza di tutti i processi di gestione della fase esecutiva dell'appalto HEMS ad opera del concessionario del servizio e, dunque, anche l'accesso ad informazioni che ne caratterizzano il *know how* aziendale, tanto più considerando l'attività di supporto al R.U.P. che l'affidatario del servizio dovrà svolgere in fase di aggiudicazione della nuova gara del servizio HEMS e il vantaggio competitivo che la società di cui è Amministratore (anche in vista della futura gara per il servizio HEMS della stessa Regione Abruzzo) conseguirebbe per mezzo delle informazioni acquisite suo tramite.

Evidenzia altresì la ricorrente che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza, rilevano sia palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi potenziali, ovvero derivanti da una condizione non tipizzata ma destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato.

Infine, la ricorrente lamenta che il T.A.R. non ha esaminato la sua deduzione secondo cui la mancata dichiarazione della suddetta circostanza nel D.G.U.E. da parte dell'ing. Nitti costituisce condotta rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, 97, e 98, comma 2, lett. b) d.lvo n. 36/2023, avendo l'operatore economico l'obbligo di dichiarare nel predetto documento di gara tutte le situazioni potenzialmente rilevanti ai fini dell'accertamento delle cause di esclusione, non potendo autonomamente valutarne la rilevanza: ciò che dimostrerebbe l'erroneità della sentenza appellata anche laddove ritiene irrilevante l'omessa dichiarazione del Comandante Benassi in ragione della rilevata cessazione del rapporto di lavoro a far data dal gennaio 2025 e dunque in data antecedente all'aggiudicazione della procedura di gara.

15.2. La censura non può essere accolta.

15.3. Giova preliminarmente richiamare le disposizioni rilevanti:

(art. 95, comma 1, lett. b) d.lvo n. 36/2023) "*La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:*

(…)

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile";

(art. 16, comma 1, d.lvo n. 36/2023) "*Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione*";

(art. 16, comma 2, d.lvo n. 36/2023) "*In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro*".

Tale ultima disposizione, in particolare, richiede ai fini della configurazione della situazione conflittuale l'accertamento della sussistenza di un rapporto antagonistico tra due "*interessi effettivi*" contrapposti, tale per cui il soddisfacimento dell'uno possa essere realizzato solo attraverso il sacrificio dell'altro.

15.4. Ciò premesso, deve escludersi che tale situazione sia ravvisabile qualora, come dedotto dalla ricorrente, l'affidamento del servizio avvenga in favore di un operatore economico il cui amministratore unico e legale rappresentante (nella specie, l'ing. Nitti) ricopra al contempo incarichi operativi all'interno di un concorrente dell'impresa la cui gestione è sottoposta, in virtù della natura del servizio aggiudicato, al controllo di qualità da parte del primo.

Sebbene invero, come sostenuto dalla ricorrente, la situazione di conflitto possa assumere anche carattere potenziale, essa deve comunque manifestarsi nell'esercizio dei compiti demandati al soggetto affidatario, dovendo accertarsi se questo potrebbe essere deviato dalla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante, connesso allo svolgimento del controllo sul servizio di Elisoccorso secondo oggettivi criteri di carattere tecnico, e funzionalizzato al soddisfacimento di interessi di carattere spurio, quale potrebbe essere l'attribuzione di un vantaggio concorrenziale ad un soggetto estraneo al servizio di Elisoccorso ma operante in un contesto concorrenziale comune a quello dell'operatore economico attualmente deputato alla sua esecuzione.

Deve tuttavia ritenersi che siffatta situazione, sebbene intesa in chiave potenziale, sia astrattamente insuscettibile di realizzarsi nell'ambito della gara di cui si tratta e della esecuzione del servizio che ne costituisce oggetto, atteso che lo svolgimento del servizio di Elisoccorso da parte della società di cui l'ing. Nitti è amministratore in un diverso contesto regionale, senza che siano ravvisabili o comunque dedotte interferenze con il servizio nell'ambito della Regione Abruzzo, esclude che l'esercizio del controllo da parte del R.T.I. aggiudicatario nei confronti dell'affidatario di quest'ultimo possa essere orientato al perseguimento dell'interesse concorrenziale del primo.

15.5. Quanto poi al pericolo che il R.T.I. aggiudicatario possa esercitare in modo non imparziale i suoi compiti di supporto della stazione appaltante "*in fase di aggiudicazione della gara per i servizi di elisoccorso*", deve osservarsi che esso si fonda sulla mera eventualità che l'operatore economico Alidaunia s.r.l., di cui l'ing. Nitti è amministratore unico e legale rappresentante, partecipi alla gara futura, destinata alla individuazione dell'affidatario del servizio di Elisoccorso nella Regione Abruzzo: evento alla cui realizzazione offre un più adeguato e proporzionato presidio, questa volta in termini di concretezza ed attualità, proprio l'invocato disposto dell'art.

95, comma 1, lett. b) d.lvo n. 36/2023, il quale impedisce che un operatore economico partecipi alla gara nell'ambito della quale un soggetto ad esso strettamente collegato "*intervenga con compiti funzionali*".

15.6. Infine, non è idoneo a concretizzare la paventata situazione di conflitto di interessi il vantaggio concorrenziale che l'operatore economico di cui l'ing. Nitti è amministratore unico potrebbe acquisire grazie alla conoscenza da parte di quest'ultimo del *know how* aziendale dell'attuale affidatario del servizio di Elisoccorso nella Regione Abruzzo, esulando la sua prevenzione dall'ambito funzionale delle disposizioni richiamate, le quali presuppongono che il soggetto portatore della posizione conflittuale possa "*influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione*" della procedura di aggiudicazione o della esecuzione del servizio oggetto di gara: rilievo che consente di prescindere dall'eccezione di inammissibilità formulata sul punto dall'Amministrazione, per violazione del divieto di *ius novorum* in appello.

15.7. Infine, quanto all'omissione dichiarativa che la ricorrente contesta al R.T.I. aggiudicatario ed in ordine alla quale il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi, deve osservarsi che l'insussistenza in radice dei presupposti per la configurazione della situazione conflittuale non consente di estendere alla fattispecie in esame la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, formatasi in relazione alle omissioni dichiarative concernenti gli illeciti professionali, la quale esclude l'esercitabilità da parte del concorrente di un "*filtro valutativo*" inteso a distinguere gli episodi rilevanti ai fini della valutazione della affidabilità professionale del concorrente medesimo: la citata giurisprudenza presuppone comunque che questo sia coinvolto in fatti potenzialmente incidenti sull'affidamento della stazione appaltante, laddove nella specie, come si è detto, nessuna situazione di conflitto di interessi è anche solo potenzialmente configurabile in capo al R.T.I. aggiudicatario (ed in particolare alla sua mandante Quality Solutions s.r.l., di cui l'ing. Nitti è amministratore).

16. L'ultima censura formulata dalla parte appellante attiene alla statuizione del T.A.R. concernente i motivi aggiunti intesi a contestare la logicità e l'attendibilità dei punteggi assegnati dalla Commissione di gara all'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, all'esito del confronto a coppie posto in essere nell'ambito della rivalutazione delle offerte conseguente all'annullamento in autotutela del primigenio provvedimento di aggiudicazione.

16.1. Il T.A.R. ha in primo luogo dichiarato l'inammissibilità delle censure "*sia per violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica che caratterizza tale fase che per carenza di interesse alla sua decisione*".

Quanto al primo aspetto, ha osservato il T.A.R. che "*l'attività di valutazione tecnica delle offerte rientra nell'alveo della discrezionalità tecnica riservata alla commissione giudicatrice ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti profili di irragionevolezza, di manifesta arbitrarietà o di travisamento dei fatti (ex multis, Consiglio di Stato, sezione VII, 20 giugno 2025, n. 5392)*" e che "*I limiti al sindacato giurisdizionale sull'attività di valutazione tecnica delle offerte sono ancora più rigorosi ove questa si svolga mediante l'utilizzo del metodo del confronto a coppie, restringendosi, in tal caso, all'erroneo utilizzo del metodo ovvero alla palese insostenibilità dei risultati delle modalità di comparazione (Consiglio di Stato, sezione V, 23 maggio 2023, n. 5100)*", atteso che "*il metodo del confronto a coppie ''non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti 'confronti a due', con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all'amministrazione, salvi i casi di un uso distorto, logicamente incongruo, irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed*

intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica" (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14 dicembre 2022, n. 16)", laddove "*La società ricorrente si è limitata ad affermare la superiorità qualitativa della propria offerta tecnica rispetto a quella del RTI SIADN e persino rispetto a quella della Hoverfly s.r.l., chiedendo al Collegio di ripercorrere le non condivisibili attribuzioni dei punteggi assegnati dalla Commissione per alcuni criteri di valutazione, senza, tuttavia, dimostrare che l'attività comparativa del "confronto a due" risulti viziata da macroscopica inattendibilità o da palese insostenibilità logica*".

Quanto al secondo, ha rilevato il T.A.R. che "*La società ricorrente ritiene erroneamente di aver superato la prova di resistenza, volta a colmare la differenza di 16, 98 punti tra la propria offerta tecnica e quella del RTI aggiudicatario, non solo senza tener conto della specificità del metodo del confronto a coppie, ma senza neppure dimostrare che una diversa attribuzione dei punteggi, per i singoli criteri di valutazione dell'offerta tecnica del RTI SIADN, le avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto*".

Infine, il T.A.R. ha affermato che "*Risulta destituita di ogni fondamento la doglianza per cui la Commissione non avrebbe dovuto attribuire alcun punteggio all'offerta tecnica del RTI SIADN per i sottocriteri C1 e C2 e avrebbe dovuto, invece, attribuirle il punteggio minimo per i sottocriteri D1, D2 ed E2*", rilevando che "*tale differente giudizio valutativo si fonda, infatti, sull'omessa valutazione di elementi prevalentemente quantitativi (numero di professionisti impiegati nel servizio, numero delle dotazioni strumentali e dei servizi migliorativi offerti), del tutto estranei ai criteri di valutazione indicati dalla lex specialis"*.

16.2. La parte appellante deduce il carattere meramente apparente della motivazione resa sul punto dal giudice di primo grado, evidenziando in senso contrario che essa ha dimostrato "*le macroscopiche inattendibilità e la palese insostenibilità logica dei punteggi assegnati all'esito del confronto a coppie sui sottocriteri C1, C2, D1, D2 ed*

E2", così come non sarebbe vero che, come sostenuto dal T.A.R., la valutazione di elementi anche quantitativi, come "*numero di professionisti impiegati nel servizio, numero delle dotazioni strumentali e dei servizi migliorativi offerti*", esulerebbe "*dai criteri indicati dalla lex specialis*".

16.3. In particolare, iniziando dal criterio "*C*" ("*Organico*"), esso, premette la ricorrente, è articolato in due sotto-criteri, ovvero:

"*C1 - Team proposto per l'esecuzione del servizio in termini di consistenza, esperienza e qualificazione professionale*" (max 14 punti);

"*C.2 – Consistenza complessiva del monte ore e garanzia di flessibilità, alla variabilità del contesto ed al volume di lavoro, delle procedure di organizzazione e sostituzione del personale*" (max 10 punti).

Espone altresì la ricorrente che, nel definire l'organizzazione richiesta ai fini del servizio, l'art. 4 del capitolato, rubricato "*struttura organizzativa e requisiti minimi del team di risorse umane*", precisa come questa debba articolarsi in un "*organigramma minimo*" composto da personale di "*comprovate dimostrabili capacità ed esperienza maturate nel campo elicotteristico, con fattispecie nelle attività HEMS e di controllo qualità*", costituito da un "*addetto al Controllo operativo*" con "*qualifica di Comandante Pilota di Elicottero*" ed un "*addetto al controllo tecnico*", con "*esperienza in società di elicotteri con licenza di trasporto aereo*" e con "*mansioni risultanti da organigrammi approvati da ENAC*".

Prosegue la ricorrente evidenziando che il medesimo capitolato, sempre all'art. 4, prevede che "*l'Appaltatore, nell'ambito dell'organigramma dovrà*", tra l'altro, "*individuare un Responsabile del Servizio di comprovata esperienza nel settore e nel ruolo di riferimento (tale esperienza deve essere specificatamente indicata nel progetto e nel curriculum) cui è demandato il compito*" e "*garantire la sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per assicurare l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto*".

16.3.1. Ciò premesso, allega la ricorrente che, per tale (sottinteso, "*C-1*") sotto-criterio, la stazione appaltante ha assegnato al R.T.I. aggiudicatario il punteggio massimo di 14 punti, mentre essa ha visto assegnare alla propria offerta n. 11,06 punti, con uno scarto quindi di 2,94 punti: in particolare, come si ricava dalla specifica tabella di valutazione, l'offerta del R.T.I. aggiudicatario è stata preferita nel confronto rispetto all'offerta della terza classificata e ritenuta di pari preferenza se non migliore rispetto all'offerta della medesima ricorrente.

Lamenta quindi che la commissione non si è avveduta delle carenze finanche dei requisiti minimi ai fini della valutazione dell'offerta del R.T.I. aggiudicatario, atteso che dalla disamina dei *curricula* del personale proposto risulta che:

a) l'ing. Di Nunzio, individuato quale "*Responsabile del Servizio*", non ha alcuna comprovata esperienza nel settore e nel ruolo di riferimento ovvero per consulenza, verifica e controllo qualità maturate nel campo elicotteristico, avendo solo maturato esperienze in ambito edile;

b) l'ing. Nitti, individuato quale "*Addetto al Controllo Tecnico*", non ha allegato alcuna certificazione idonea a comprovare l'approvazione ENAC dell'organigramma da cui risulterebbero le mansioni qualificanti le competenze maturate per tale incarico.

Inoltre, allega la ricorrente che, come è dato ricavare dal paragrafo *sub* lett. c) dell'offerta del R.T.I. aggiudicatario, l'organigramma previsto per lo svolgimento dell'offerta è composto da soli 3 soggetti, ovvero l'ing. Di Nunzio, quale "*Responsabile del Servizio*", il Comandante Benassi, quale "*Addetto al Controllo Operativo*", e l'ing. Nitti, quale "*Addetto al Controllo Tecnico*", non essendo previsto l'impiego di altri professionisti e/o personale per l'espletamento dell'incarico.

Evidenzia quindi che, attese le distinte competenze professionali indicate nei *curricula* delle tre figure anzidette, tali da non consentire una reciproca fungibilità nei ruoli indicati, l'offerta del R.T.I. aggiudicatario non può certo ritenersi idonea a "*garantire*

la sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per assicurare l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto".

Osserva che per contro essa, nella propria offerta, ha previsto l'impiego di un organigramma composto da ben 18 professionisti così articolato: n. 1 Responsabile del Servizio, n. 1 Project Manager Area Operativa, n. 1 Project Manager Area Tecnica, n. 6 addetti controllo operativo, n. 5 addetti controllo tecnico, n. 1 analista e controllo qualità, n. 3 personale di sede per coordinamento, produzione e gestione amministrativa.

Evidenzia che, per ciascuno di tali operatori, è allegato il *curriculum* comprovante le esperienze qualificate per il settore nei termini richiesti dal bando.

Quanto all'offerta tecnica della terza graduata, deduce la ricorrente che essa ha prospettato l'impiego di un *team* composto da n. 7 unità, così articolato: n. 1 Responsabile del servizio, n. 1 Addetto al controllo Operativo coadiuvato da un *team* di 2 esperti, n. 1 Addetto al Controllo Tecnico, coadiuvato da un *team* di 2 esperti.

Tanto basta, ad avviso della ricorrente, a comprovare la macroscopica inattendibilità tecnica ed insostenibilità logica della valutazione svolta dalla commissione, così come il grave errore in cui è incorso il giudice di primo grado, atteso che la censura, da un lato, si fonda non solo su elementi quantitativi (numero di professionisti impiegati in servizio), ma anche su elementi qualitativi delle offerte, dall'altro lato, gli elementi quantitativi non sono affatto estranei al criterio di valutazione in questione, atteso che è proprio il capitolato a richiedere che l'organigramma sia idoneo a garantire la sostituzione del personale.

Da ciò consegue, ad avviso della ricorrente, che il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe dovuto conseguire alcuna preferenza, né nel confronto con l'offerta della medesima ricorrente, né nel confronto con l'offerta della terza classificata, con il conseguente azzeramento del relativo punteggio.

16.3.2. La censura, nella sua complessiva articolazione ed indipendentemente dai profili di inammissibilità ravvisati dal T.A.R. nel corrispondente motivo formulato in primo grado, non può essere accolta.

16.3.3. La ricorrente si prefigge di ricavare l'inattendibilità della valutazione data dalla commissione di gara all'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, con riguardo al sotto-criterio "*C-1*", concernente "*Team proposto per l'esecuzione del servizio in termini di consistenza, esperienza e qualificazione professionale*", in primo luogo, dal fatto che essa si collocherebbe al di sotto della soglia qualitativa minima - non disgiunta, a suo avviso, da profili di carattere quantitativo - prevista dal capitolato speciale. Ciò perché, da un lato, l'ing. Di Nunzio, incaricato dei compiti di "*Responsabile del servizio*", come dedotto dalla ricorrente anche nella formulazione della censura intesa a contestare l'idoneità professionale del R.T.I. aggiudicatario con particolare riguardo alla posizione del componente mandatario, sarebbe sprovvisto di ogni comprovata esperienza nel settore elicotteristico. Dall'altro lato, l'ing. Nitti, incaricato dei compiti di "*Addetto al controllo tecnico*", non avrebbe allegato alcuna certificazione comprovante l'approvazione ANAC dell'organigramma da cui risulterebbe lo svolgimento di mansioni qualificanti nel suddetto ambito.

Inoltre, ad ulteriore riprova della sub-valenza dell'organigramma proposto dal R.T.I. aggiudicatario rispetto al modello minimo previsto dal capitolato speciale, deduce la ricorrente che esso, essendo composto da soli n. 3 soggetti in possesso di competenze infungibili, non potrebbe "*garantire la sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per assicurare l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto*".

16.3.4. Deve in senso contrario osservarsi, quanto al primo profilo, che, come si è detto, l'ing. Di Nunzio è titolare di una ampia esperienza, come si evince dal suo *curriculum*, nel settore del "*Project Management*", cui afferiscono i compiti di "*Responsabile del Servizio*" ad esso assegnati. Per quanto concerne l'ing. Nitti, che ricopre le funzioni di "*Addetto al controllo tecnico*", il capitolato non richiede la

presentazione di alcuna certificazione ENAC con riguardo all'organigramma da cui risultino le precedenti esperienze maturate, purché lo stesso sia stato approvato dal suddetto Ente, come risulta dichiarato nel *curriculum* del suddetto (laddove si indica espressamente, tra le altre, l'esperienza come "*AOC elicotteri…con approvazione SPA.HMES…*").

16.3.5. Quanto poi alla tesi secondo cui l'organigramma proposto dal R.T.I. aggiudicatario non garantirebbe la sostituzione del personale assente, è sufficiente osservare che la "*sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per assicurare l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto*" concerne uno dei compiti del "*Responsabile del Servizio*" (cfr. pag. 10) e non un requisito dell'organigramma proposto dal concorrente.

16.3.6. Per quanto attiene, invece, ai profili di inattendibilità del punteggio assegnato all'offerta del R.T.I. aggiudicatario desunta dalla ricorrente dal confronto con l'offerta da essa presentata e con quella del concorrente terzo classificato, deve osservarsi che, anche ammesso che il profilo quantitativo non sia estraneo al sotto-criterio di valutazione in discorso (che del resto fa riferimento anche alla "*consistenza*" del personale), ad esso si affiancano profili di segno qualitativo (come quelli relativi a "*esperienza e qualificazione professionale*"), che, una volta esclusa la fondatezza delle deduzioni svolte in proposito dalla ricorrente (relative, come si è detto, alla qualificazione professionale dell'ing. Di Nunzio e dell'ing. Nitti), ben possono avere assunto un rilievo predominante nell'ambito della complessiva valutazione demandata alla commissione di gara, facendo passare in secondo piano il vantaggio quantitativo posseduto dalle offerte della ricorrente e dell'operatore terzo graduato.

16.3.7. A questo proposito, non può non sottolinearsi che dai *curricula* del *team* predisposto dal R.T.I. controinteressato si evince un *plafond* esperienziale particolarmente esteso ed articolato, non considerato dalla ricorrente, essendo sufficiente richiamare:

- i numerosi incarichi svolti dall'ing. Di Nunzio quale "*Project Manager*";

- le molteplici e variegate esperienze professionali e formative del Comandante Benassi, caratterizzate anche dal conferimento di numerosi incarichi di C.T.U., particolarmente pertinenti in relazione ad un appalto avente quale *core business* lo svolgimento di un controllo sulle modalità di gestione del servizio di Elisoccorso, nonché le abilitazioni dal medesimo conseguite;

- le numerose esperienze professionali dell'ing. Nitti, arricchite dalla partecipazione a corsi e pubblicazioni specialistiche.

16.3.8. In tale contesto, la pretesa della ricorrente di azzeramento del punteggio conseguito dal R.T.I. aggiudicatario non trova fondamento in una palese inferiorità qualitativa della relativa offerta rispetto a quelle presentate dalla prima e dal concorrente terzo classificato.

16.4. Con riguardo al sotto-criterio "*C2*", la ricorrente contesta il punteggio (5 punti) assegnato al R.T.I. aggiudicatario, la cui offerta è risultata preferita nel confronto rispetto all'offerta della terza graduata (cui è stato assegnato il punteggio di 0,8) e valutata di pari preferenza da un Commissario rispetto all'offerta della medesima ricorrente, la quale ha conseguito 10 punti, essenzialmente evidenziando che, anche in relazione ad esso, non avrebbe dovuto essergli assegnato alcun punteggio, in quanto, essendo il relativo organigramma composto da tre soli professionisti titolari di competenze infungibili, non potrebbe offrire alcuna "*garanzia di flessibilità, alla variabilità del contesto ed al volume di lavoro*", come previsto dal sotto-criterio di valutazione in discorso.

16.4.1. La censura non può essere accolta.

16.4.2. Deve invero osservarsi che nemmeno l'offerta della ricorrente rispetta in pieno il capitolato, laddove a pag. 11, come essa stessa evidenzia, prevede che "*Nel progetto-offerta l'Operatore Economico dovrà riportare esplicitamente tutte le azioni e gli*

strumenti offerti ed implementati per garantire la necessaria flessibilità operativa richiesta, data la particolare natura del servizio e del contesto".

La ricorrente si limita infatti a fare leva sull'ampiezza numerica del suo organigramma, ovvero su un aspetto che evidentemente non è sufficiente a soddisfare la suindicata prescrizione capitolare, ove si consideri che della "*consistenza*" dell'organigramma si occupa il diverso sotto-criterio "*C-1*".

16.4.3. Se a questo si aggiunge che, per il sotto-criterio di valutazione in questione, la ricorrente ha conseguito il doppio dei punti assegnati al R.T.I. aggiudicatario, non resta che concludere nel senso dell'assenza nella valutazione censurata dei profili di macroscopica inattendibilità da essa sostenuti.

16.5. Con la successiva doglianza, la ricorrente lamenta l'erroneità dell'affermazione del T.A.R. secondo cui la censura da essa formulata in relazione al criterio "*D*" atterrebbe ad "*elementi di valutazione prevalentemente quantitativi (... numero delle dotazioni strumentali) del tutto estranei ai criteri di valutazione indicati dalla lex specialis*": essa deduce in senso contrario che siffatto rilievo contrasta con la descrizione stessa del criterio, il quale afferisce proprio al "*numero e caratteristiche delle attrezzature e degli strumenti informativi*" ed è a sua volta articolato nei sotto-criteri "*D1 - Completezza e qualità delle dotazioni strumentali utilizzate e soluzioni per il mantenimento ed il monitoraggio della qualità del servizio di Elisoccorso*" e "*D2 - Modalità utilizzate sia per la definizione dei modelli e delle schede con cui le parti si scambieranno informazioni, rendiconti ed ogni altra comunicazione prevista e necessaria*".

Osserva in proposito la ricorrente che l'offerta del R.T.I. aggiudicatario indica solo l'istituzione di una casella e-mail e di un numero di telefono operativo h24/7 giorni alla settimana, senza contenere alcuna sezione dedicata ad esplicitare le dotazioni strumentali e soluzioni per il mantenimento e il monitoraggio della qualità del servizio di Elisoccorso.

La ricorrente contesta quindi l'illogicità del punteggio massimo (pari a 5) assegnato in relazione al suddetto sotto-criterio di valutazione al R.T.I. aggiudicatario a fronte dei 4,15 punti alla stessa assegnati dalla commissione di gara e degli 0 punti assegnati al terzo graduato, sebbene essa nella propria offerta, al paragrafo "*A.5 – Organizzazione logistica*", avesse dettagliato puntualmente le dotazioni strumentali utilizzate e le soluzioni adottate per il mantenimento ed il monitoraggio della qualità del servizio di Elisoccorso, articolate attraverso sistemi di *cloud computing* per la condivisione in tempo reale con la committente, le organizzazioni aeronautiche ed il proprio personale di informazioni, dati e documenti relativi alle missioni, nonché, con la sola committente, dei rapporti di visita relativi agli *audit* per mezzo di un *cloud* dedicato, oltre che attraverso specifiche *check list* per il monitoraggio del servizio, nonché linee telefoniche e sistemi di comunicazione digitale atti a garantire una adeguata risposta H24 su 365 giorni l'anno, e sebbene il terzo classificato, al pari del R.T.I. aggiudicatario, nella propria offerta non avesse prospettato alcunché quanto a "*dotazioni e soluzioni strumentali al mantenimento della qualità del servizio di elisoccorso*".

Deduce quindi la ricorrente che il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe dovuto conseguire alcuna preferenza né nel confronto con l'offerta della medesima ricorrente (laddove il Commissario 2 l'ha ritenuta di pari preferenza), né nel confronto con l'offerta del terzo classificato (in relazione alla quale avrebbe dovuto conseguire un giudizio di parità), con il conseguente azzeramento del punteggio ad esso assegnato (o in ogni caso abbattimento a sole 3 preferenze per il giudizio di parità con la terza graduata, pari 0,63 punti).

I rilievi che precedono, prosegue la ricorrente, valgono anche con riguardo al sotto-criterio "*D2*", per il quale la commissione ha assegnato al R.T.I. aggiudicatario 2 punti (su 2), mentre essa si è vista assegnare n. 1,64 punti: l'offerta del R.T.I. aggiudicatario è stata infatti ritenuta di pari preferenza nel confronto con quella della ricorrente dal

Presidente e dal Commissario 1 e finanche preferita a quest'ultima dal Commissario 2, mentre, nel confronto con l'offerta della terza graduata, quella del R.T.I. aggiudicatario è stata ritenuta preferibile dal Commissario 2 finanche con preferenza maggiore rispetto al raffronto della medesima offerta della terza graduata con quella della ricorrente, sebbene l'offerta del R.T.I. aggiudicatario non contenesse alcuna indicazione circa le modalità che sarebbero state utilizzate per la definizione dei modelli e delle schede in parola, limitandosi genericamente a dare atto che le verifiche sarebbero state svolte "*attraverso la stesura e l'implementazione di specifiche liste di audit*", mentre l'offerta della ricorrente recava un elaborato contenente il compiuto sviluppo delle schede tecniche di *check list* e di reportistica delle visite tecniche.

Anche in relazione a tale sotto-criterio, conclude quindi la ricorrente, il R.T.I. aggiudicatario, non avendo offerto alcuna proposta tecnica circa le modalità utilizzate per la definizione dei modelli e delle schede in oggetto, non avrebbe dovuto conseguire alcuna preferenza né nel confronto con l'offerta della ricorrente (laddove invece il Commissario 1 l'ha ritenuta di pari preferenza), né nel confronto con l'offerta della terza classificata (in relazione al quale, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto conseguire giudizio di parità), con conseguente azzeramento del relativo punteggio (o in ogni caso abbattimento a sole 3 preferenze per la parità, pari 0,20 punti), mentre si è visto assegnare un punteggio persino superiore a quello della ricorrente.

16.5.1. La censura appena illustrata è complessivamente improcedibile.

16.5.2. Deve invero osservarsi che, una volta respinte le precedenti doglianze inerenti all'attribuzione del punteggio tecnico, l'eventuale sottrazione al R.T.I. aggiudicatario dei 7 punti conseguiti complessivamente in relazione al criterio "*D*" porterebbe il punteggio tecnico complessivo a 64,1 punti, con la conseguenza che nessuna modifica ne discenderebbe nel punteggio massimo (80 punti) ottenuto dal medesimo operatore economico a seguito della riparametrazione del punteggio tecnico, lasciando immutata la graduatoria finale della gara.

16.6. L'ultima censura della serie relativa alla valutazione delle offerte tecniche concerne il criterio "*E*", afferente a "*proposte migliorative ed innovative non espressamente previste nel presente capitolato ma strettamente correlate al servizio richiesto ed offerte senza oneri aggiuntivi*" ed ugualmente articolato in due sotto-criteri, in relazione al quale, espone la ricorrente, la commissione ha assegnato al R.T.I. aggiudicatario complessivi 5 punti (su 5) così ripartiti: 3 punti quanto al sotto-criterio "*E1*" e 2 punti quanto al sotto-criterio "*E2*", corrispondente al punteggio attribuito alla medesima ricorrente, mentre all'offerta della terza classificata non è stato assegnato alcun punteggio.

Osserva la ricorrente che il R.T.I. aggiudicatario, a pagina 39 della sua offerta, nella specifica sezione dedicata alla "*proposte migliorative*", precisa come "*non vengono aggiunte ulteriori migliorie in aggiunta a quelle illustrate nei precedenti capitoli*" e che nei precedenti capitoli non viene proposta alcuna miglioria, laddove essa ha sviluppato nella propria offerta ben 10 servizi migliorativi "*con l'obiettivo di risolvere le principali criticità di processo e migliorare il sistema di verifica e controllo di qualità del servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo*" e la terza graduata, al pari del R.T.I. aggiudicatario, non ha formulato alcuna proposta migliorativa.

La ricorrente deduce quindi l'illogicità della attribuzione al R.T.I. aggiudicatario del punteggio massimo di 2 punti al pari dell'offerta della medesima ricorrente: illogicità confermata dal fatto che alla terza classificata, che neppure ha svolto proposte migliorative, non è stato assegnato alcun punteggio in merito.

16.6.1. Anche tale censura, al pari di quella precedente, deve essere dichiarata improcedibile, dal momento che la sottrazione al R.T.I. aggiudicatario dei 5 punti complessivamente ottenuti per il criterio in questione non migliorerebbe la posizione della ricorrente nella graduatoria conclusiva, restando immutato il punteggio tecnico riparametrato al primo assegnato.

16.7. Infine, la ricorrente censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che essa non avrebbe dato prova del superamento della cd. prova di resistenza: anche tale ultima censura deve essere respinta, presupponendo essa l'accoglimento di quelle concernenti il criterio "*C*" e l'azzeramento del relativo punteggio ottenuto dal R.T.I. aggiudicatario.

17. L'appello in conclusione deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile, mentre la complessità dell'oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile, nei sensi precisati in motivazione.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

Enzo Bernardini, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Ezio Fedullo **Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO